



COMUNE DI RIVA DEL GARDA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

testo coordinato di cui alle deliberazioni:

- del Consiglio comunale dd. 3.12.2007 n. 205
- del Consiglio comunale dd. 18.04.2008 n. 220 – **modifica art. 7**
- del Consiglio comunale dd. 5.12.2008 n. 263 – **modifica art. 4**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Riva del Garda nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

ART. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento, ovvero dalla data in cui le stesse sono divenute atte all'uso e di fatto comunque utilizzate. Conseguentemente ai fini impositivi la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, è ridotta in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la Giunta comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento minimi ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente.
4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il Comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma 3 non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
5. I valori delle aree di cui al precedente comma 3 potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 446/97, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 504/92 la lettera a) è sostituita dalle seguenti:
 - a. gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali.
 - b. gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi (Enti non commerciali), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente utilizzatore.
3. ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e dell'art. 1, comma 288, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, si stabilisce l'esenzione dall'ICI per gli immobili concessi in locazione all'I.T.E.A. S.P.A. da proprietari privati secondo le prescrizioni di cui alla Convenzione fra I.T.E.A. S.P.A. e Comune di Riva del Garda "per la gestione degli alloggi in disponibilità dal mercato privato", firmata in data 22 settembre 2008 e il cui schema è stato approvato con deliberazione giunta n. 1135 di data 22/09/2008.⁽¹⁾
4. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, l'unità immobiliare adibita a abitazione principale dal soggetto passivo e quelle assimilate ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento sono esenti, ad esclusione delle unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8 e A9. ⁽²⁾
5. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, è esente la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulti assegnatario, a condizione che questi non sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) di un'altra abitazione situata nello stesso comune in cui è ubicata la casa coniugale e che la stessa non risulti classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9. ⁽³⁾

ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93) le aree fabbricabili possedute e condotte da

⁽¹⁾ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 263 dd. 5.12.2008

⁽²⁾ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 263 dd. 5.12.2008

⁽³⁾ comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 263 dd. 5.12.2008

coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

- a. sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - b. il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/63, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola -, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
2. L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

ART. 6 Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad. es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato. Nel caso che all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio del presente articolo è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza per tipologia catastale, con eccezione della tipologia C/6 per la quale il beneficio si estende fino a due unità immobiliari (es. A/2+C/6+C/6+C/2+C/7).
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa, a pena di decadenza, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 7 Assimilazioni ad abitazione principale

1. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali. Qualora il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tali soggetti passivi sconteranno le agevolazioni previste per le persone residenti.

3. (abrogato) ⁽⁴⁾
4. E' inoltre considerata abitazione principale di persone residenti l'abitazione posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile purché la stessa risulti essere l'unica abitazione in proprietà e non risulti locata.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse, a pena di decadenza, su richiesta del beneficiario da presentarsi entro i termini di cui all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 8 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, superabile solo con interventi previsti dalla L. P. 5 settembre 1991 n. 22, art. 77bis, comma 1 lettere c), d), e) e f) con l'esclusione quindi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico-edilizia.
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte di un tecnico abilitato o dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della perizia di cui alla lettera a) del paragrafo precedente oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera b) del paragrafo precedente.
6. In ogni caso il richiedente deve dichiarare comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 9 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

⁽⁴⁾ comma abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 220 dd. 18.04.2008

7. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente anche con controlli sui consumi relativi ad allacciamenti a pubblici servizi.
8. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 9 Denunce e richieste agevolative

1. La dichiarazione ICI, nei casi in cui risulti obbligatoria, deve essere presentata al Comune entro il 31 ottobre dell'anno successivo in cui le modificazioni si sono verificate e ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati.
2. Le richieste di agevolazioni di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno successivo. Le stesse possono essere effettuate sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste per quelli predisposti dal Comune. Si considerano comunque a tutti gli effetti valevoli le richieste agevolative presentate in base al modello dichiarativo ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92 integrate, nello spazio descrittivo, con l'indicazione delle eventuali agevolazioni non presenti nei riquadri previsti.

ART. 10 Modalità di versamento

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché sia indicato, da parte del versante, su appositi modelli predisposti dal Comune, il titolo per il quale provvede ad effettuare i versamenti e il soggetto passivo d'imposta cui tali somme si riferiscono. Tale comunicazione deve essere consegnata al Comune entro il mese successivo alla scadenza del versamento o nell'ipotesi di versamento oltre il termine prescritto entro 30 giorni dal giorno dell'effettuazione. In tal caso i diritti di regresso rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi.
3. Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 248/2006, i versamenti d'imposta possono essere effettuati con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
4. In aggiunta alla modalità di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, l'imposta può essere versata direttamente al Comune anche eventualmente tramite agente riscuotitore dallo stesso indicato. Nel caso di affidamento in concessione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/97, i versamenti saranno effettuati direttamente al Concessionario.
5. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere effettuato entro il 20 dicembre dello stesso anno.
6. A norma dell'art. 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 10,00.

ART. 11 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:
 - a) Sono considerati corretti i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.
 - b) La Giunta Comunale, se non diversamente stabilito con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 1.600,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

La rateizzazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a. Periodo massimo: 1 anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato.
- b. Numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c. Versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d. Applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale.
- e. L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateizzazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 12 Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi d'accertamento d'Ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. L'avviso d'accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'art. 37, comma 27, lettera f), del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 248/2006, la notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 13 Attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, una percentuale pari al 5 per cento delle somme riscosse derivanti dall'attività di controllo rilevate sulla base delle risultanze dell'Ufficio tributario è destinato al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante.

ART. 14 Rimborsi

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 16.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/06, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario I.C.I. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 10,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 15 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 4 anni precedenti alla data del provvedimento di seconda adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 6 anni.

4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da atti abilitativi di natura edilizia non ancora decadute;
 - b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
5. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella di cui al successivo art. 16.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 10,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 16 Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 18 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008, fatte salve eventuali disposizioni di legge già in vigore a partire dall'anno 2007.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1 Oggetto del Regolamento	2
ART. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.....	2
ART. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	2
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	3
ART. 4 Esenzioni.....	3
ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali	3
ART. 6 Agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali	4
ART. 7 Assimilazioni ad abitazione principale	4
ART. 8 Fabbricati inagibili o inabitabili	5
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI.....	7
ART. 9 Denunce e richieste agevolative	7
ART. 10 Modalità di versamento.....	7
ART. 11 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	8
ART. 12 Accertamenti.....	8
ART. 13 Attività di controllo	9
ART. 14 Rimborsi.....	9
ART. 15 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	9
ART. 16 Calcolo degli interessi.....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART. 17 Norme di rinvio.....	11
ART. 18 Entrata in vigore.....	11

APPROVATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 3.12.2007 n. 205.

PUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 11.12.2007 AL 21.12.2007 E RIPUBBLICATO ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE DAL 27.12.2007 AL 11.01.2008.

DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA IL 22.12.2007 ai sensi del comma 2 bis aggiunto all'art. 5 della L.R. 1/1993, dall'art. 2 della L.R. 7/2004 (i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa specifica decorrenza dagli stessi prevista, assumendo per effetto della precitata modifica legislativa, valore di ulteriore forma di pubblicità non condizionante l'entrata in vigore dell'atto, la ripubblicazione per 15 giorni prevista dall'art. 67, 3° comma dello Statuto Comunale).

IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALL'ART. 52 - 2° COMMA DEL D.LGS. 446/97, COME MEGLIO CHIARITO SUCCESSIVAMENTE CON LE CIRCOLARI MINISTERIALI N. 191/e DD. 17.04.98, N. 118/e DD. 26.05.99 E N. 241 DD. 29.12.00, E' STATO INVIATO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, VIALE EUROPA 242, 00144 ROMA, CON NOTA DD. 30.01.2008 PROT. N. 0003634 UNA COPIA DEL REGOLAMENTO E DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE N. 205 DD. 3.12.2007, E CON NOTA DD. 30.01.2008 PROT. N. 0003654 E' STATA RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

IL REGOLAMENTO E' ENTRATO IN VIGORE L'1.01.2008 come specificatamente previsto dall'articolo 18.

oooooooooooo

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 18.04.2008 N. 220, E' STATO MODIFICATO L'ART. 7

PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 23 APRILE AL 3 MAGGIO 2008 E RIPUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE, DAL 5 AL 20 MAGGIO 2008.

DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA IL 4.05.2008 ai sensi del comma 2 bis aggiunto all'art. 5 della L.R. 1/1993, dall'art. 2 della L.R. 7/2004 (i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa specifica decorrenza dagli stessi prevista, assumendo per effetto della precitata modifica legislativa, valore di ulteriore forma di pubblicità non condizionante l'entrata in vigore dell'atto, la ripubblicazione per 15 giorni prevista dall'art. 67, 3° comma dello Statuto Comunale).

IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALL'ART. 52 - 2° COMMA DEL D.LGS. 446/97, COME MEGLIO CHIARITO SUCCESSIVAMENTE CON LE CIRCOLARI MINISTERIALI N. 191/e DD. 17.04.98, N. 118/e DD. 26.05.99 E N. 241 DD. 29.12.00, CON NOTA DD. 26.06.2008 PROT. N. 2008023531 UNA COPIA DEL TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO E DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE N. 220 DD. 18.04.2008 SONO STATE INViate ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE, VIALE EUROPA 242, 00144 ROMA

LA MODIFICA AL REGOLAMENTO E' APPLICABILE A FAR DATA DAL 1.01.2008

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 5.12.2008 N. 263, E' STATO INTEGRATO L'ART. 4

PUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE PER 10 GG. DAL 15 AL 25 DICEMBRE 2008 E RIPUBBLICATA ALL'ALBO COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 67 DELLO STATUTO COMUNALE, DAL 31 DICEMBRE 2008 AL 15 GENNAIO 2009.

DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA IL 26.12.2008 ai sensi del comma 2 bis aggiunto all'art. 5 della L.R. 1/1993, dall'art. 2 della L.R. 7/2004 (i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione, salvo diversa specifica decorrenza dagli stessi prevista, assumendo per effetto della precitata modifica legislativa, valore di ulteriore forma di pubblicità non condizionante l'entrata in vigore dell'atto, la ripubblicazione per 15 giorni prevista dall'art. 67, 3° comma dello Statuto Comunale).

IN OTTEMPERANZA A QUANTO STABILITO DALL'ART. 52 - 2° COMMA DEL D.LGS. 446/97, COME MEGLIO CHIARITO SUCCESSIVAMENTE CON LE CIRCOLARI MINISTERIALI N. 191/e DD. 17.04.98, N. 118/e DD. 26.05.99 E N. 241 DD. 29.12.00, CON NOTA DD. 22.01.2009 PROT. N. 0002099 E' STATO INVIATO ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE, VIALE EUROPA 242, 00144 ROMA, UNA COPIA DEL TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO E DELLA RELATIVA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE N. 263 DD. 5.12.2008 E CON NOTA DD. 22.01.2009 PROT. N. 0002100 E' STATA RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE.

LA MODIFICA AL COMMA 3 DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO E' APPLICABILE A FAR DATA DAL 1.01.2009, MENTRE LE MODIFICHE AI COMMI 4 E 5 DELL'ART. 4 DECORRONO DAL 1.01.2008